

Un opportuno sussidio pastorale

Il *Decreto conciliare sugli strumenti della comunicazione sociale* riporta la nostra attenzione sull'azione pastorale nei confronti di cinema, radio, televisione e stampa e sulle possibilità ed i modi di applicazione delle direttive del *Decreto* stesso. Tutto questo sarà oggetto di studi, proposte ed iniziative molteplici. Nel quadro degli interventi operativi mi pare che un primo contributo venga offerto dalla nuova edizione della *Guida allo Spettacolo*, settimanale di orientamento sulla scelta degli spettacoli a cura dell'Ente dello Spettacolo.

Il *Decreto* ricorda che « è dovere dei Sacri Pastori istruire e guidare i fedeli, affinché questi, anche mediante siffatti strumenti (di comunicazione sociale), raggiungano l'eterna salute e la perfezione, non solo di loro stessi, ma di tutta la famiglia umana » (*cap. I, 3*). Il problema non riguarda solo i sacerdoti che svolgono un'attività nel settore, ma riguarda tutti i pastori in quanto tali, facendo parte della loro missione di istruire e formare.

« I recettori, (gli spettatori), allo scopo di agire moralmente bene, non trascurino il loro dovere di informarsi tempestivamente delle indicazioni morali che, a questo proposito, vengano espresse dalle competenti autorità e di tenerne conto secondo le norme della retta coscienza » (*cap. L, 9*).

Al dovere dei fedeli di conoscere ed uniformarsi alle norme, corrisponde dunque il dovere dei pastori di emanare e diffondere tali norme.

Per facilitare il compito degli uni e degli altri, fu creata la *Guida allo Spettacolo*, che iniziò le sue pubblicazioni il 13 marzo 1960, direttore Ildo Avetta.

Inizialmente la *Guida* si presentò in formato rivista, a 12 pagine prima, a 16 poi. Aveva alcune rubriche fisse: l'articolo di fondo, le trame delle commedie in programma, la rubrica dei lettori, le critiche delle prime visioni di cinema e teatro, tutti i programmi radiofonici e televisivi. Voleva essere quindi insieme orientativa e culturale. Forse però lo sforzo finiva per essere sproporzionato al risultato. Si è pensato che la *Guida* doveva costituire soprattutto un strumento pastorale di pratica e immediata consultazione per diffondere i giudizi morali sui film e sugli spettacoli televisivi. E' un fatto che sono assai pochi gli utenti dello spettacolo che, prima di fare la loro scelta, si informano sui giudizi morali.

E' vero che il primo lavoro da fare è quello di formare le coscienze perchè sentano la necessità di garantirsi moralmente. Ma bisogna che il mezzo per garantirsi sia di facile accesso per tutti, in modo che chi voglia procurarselo, lo possa fare senza facili alibi.

Molte volte mi sono sentito chiedere in che modo era possibile conoscere i giudizi morali sui film e gli spettacoli televisivi. Bisognava rispondere che, in genere, sui giornali cattolici erano riportati, ma non tutti; solo quelli che riguardavano i film programmati localmente e gli spettacoli televisivi.

Non sempre alla porta della chiesa era possibile trovare l'albo con i giudizi riportati e trascritti, anche perchè non sempre era facile ai parroci trovare subito i giudizi che interessavano. Già dal 1° gennaio 1964 la *Guida* ha cambiato volto, proprio tenendo presenti tutte queste esigenze. E' ora un foglio murale, pronto da esporre, con il quadro completo delle notizie che possono interessare qualunque cattolico che voglia onestamente scegliere uno spettacolo.

Sono riportati tutti i programmi televisivi, con il giudizio morale per gli spettacoli di prosa, telefilm, film e rivista, i programmi religiosi della radio

italiana, i programmi della radio vaticana ed una indicazione sui più interessanti programmi radio, una selezione di critiche dei programmi, film e prosa, della televisione e l'elenco completo di tutti i film usciti nell'anno con il giudizio del C.C.C. Quest'ultimo elenco viene aggiornato settimanalmente.

Circa i giudizi morali sugli spettacoli, forse è opportuno dire qualche parola di più, non per affrontare il problema del valore normativo degli stessi (problema già affrontato e sempre allo studio di noti moralisti); ma per conoscerne l'origine ed il metodo di formulazione.

Per il film esiste una *Commissione Nazionale di Revisione*, i cui membri, sacerdoti e laici, vengono nominati dall'Autorità Ecclesiastica e scelti tra persone particolarmente competenti in materia morale, pedagogica, cinematografica e dottrinale in genere.

La commissione discute il film subito dopo la proiezione e decide a maggioranza con il criterio della moralità oggettiva dell'opera e del rapporto che essa avrà con il pubblico a cui è destinata. Le Commissioni Regionali di revisione possono modificare i giudizi, ma solo per restringerli, in base a criteri di valutazione locale.

I giudizi preventivi sono quelli emessi in base a visione avuta da membri della Commissione, ma non ancora discussi dalla Commissione stessa e quindi non ancora pubblicati sull'organo ufficiale del C.C.C. *Segnalazioni Cinematografiche*.

Per gli spettacoli televisivi invece le possibilità di giudizio vengono ristrette dal fatto che non è mai possibile esaminare preventivamente le opere già realizzate. Spesso è possibile leggere i copioni delle opere di prosa prima che vengano allestite, specialmente quando si tratta di opere già pubblicate. In questi casi il Centro Cattolico Televisivo emette il giudizio in base alla lettura e si può ritenere che in fase di realizzazione non avvengano mutamenti di circostanze tali da determinare una variazione di giudizio. Per le trasmissioni di varietà in genere, non si possono fare previsioni precise, perchè, anche quando è possibile avere notizie sul copione, rimane il rischio della realizzazione del regista e pertanto si consigliano cautele.

La *Guida allo Spettacolo* è quindi il risultato di questo lavoro accurato e completo, presentato in forma di sussidio pratico non solo per le parrocchie ed associazioni, ma anche per le famiglie.

In fondo all'elenco dei film con i giudizi, viene lasciato uno spazio in bianco che permette di aggiungere quelle segnalazioni che eventualmente non figurassero più nell'elenco, perchè di uscita anteriore ad un anno, ma che si trovassero in programmazione nella località direttamente interessante la parrocchia o l'associazione.

Nessuno si illude che la nuova Guida possa rappresentare da sola la soluzione a tutti i problemi che angustiano il mondo del cinema dal punto di vista morale e, in genere, l'azione dei cattolici nel settore.

Sarebbe veramente un errore pensare che tutto possa limitarsi a giudicare e condannare. Ma questo dell'orientamento delle scelte dei cattolici in fatto di spettacolo è un passo obbligato. Le prime accoglienze alla nuova *Guida allo Spettacolo* sono state molto positive.

Dopo i primi numeri-saggio, gli abbonamenti si sono moltiplicati. Un Delegato Vescovile per i problemi dello spettacolo di una grande diocesi del Nord,

ha inviato a tutti i parroci una circolare ed una copia della guida raccogliendo molte adesioni.

Il Delegato Arcivescovile di una diocesi meridionale così scrive: « La nuova opportunissima edizione della *Guida allo Spettacolo*, in formato manifesto, ha offerto l'occasione a S. E. Rev.ma Mons. Arcivescovo per esortare i RR. Parroci dell'Archidiocesi a sottoscrivere almeno un abbonamento annuo. La *Guida* potrà così essere esposta in ogni parrocchia assolvendo al suo intento pastorale ».

Sac. prof. CLAUDIO SORGI

Delegato Ecclesiastico Nazionale per il Centro Studi Cinematografici

P.S. - La « *Guida allo Spettacolo* » può essere richiesta all'Ente dello Spettacolo, via della Conciliazione, 2/c, Roma.

Risposte a quesiti di lettori

Per circa dieci anni ho goduto dell'assistenza domestica di una mia nipote,orfana di un mio fratello. Il 4 aprile c.a. essa è passata a matrimonio. Ad evitare inconvenienti ambientali ancora qui irti di pregiudizi circa il servizio prestato in Canonica da persone non consanguinee, col consenso del marito ho seguito ad usufruire del servizio col compenso mensile di L. 25.000.

Ricordando di aver letto, in non so quale delle varie Riviste che mensilmente ricevo in abbonamento, che i consanguinei di Sacerdoti che prestano servizio domestico retribuito in Canonica hanno diritto alla assicurazione INPS, il 21 giugno c.a. inoltrai all'INPS di Caserta il Mod. 0.9 per la richiesta della Tessera Assicurativa per contributi obbligatori a favore di mia nipote.

In data 21 luglio u. s. l'INPS di Caserta ha risposto che « la Tessera Assicurativa richiesta non può essere rilasciata per i rapporti di parentela esistenti e quindi non può ravvisarsi nella prestazione d'opera denunciata l'elemento della prestazione bensì quello di una semplice collaborazione familiare, che, in quanto tale, non è assicurabile ». E aggiunge ancora: « Avverso tale provvedimento può essere proposto ricorso al Comitato Esecutivo dell'INPS ».

Ma io rilevo logicamente che « la semplice collaborazione familiare » poteva sussistere mentre mia nipote si trovava nello stato nubile (per quanto anche su questo ci sarebbe da discutere...); ma ora, formata una famiglia a sè, dovrebbero

riscontrarsi gli elementi « della subordinazione retribuita ».

Dovrò dunque produrre ricorso al Comitato Esecutivo dell'INPS: potrebbe la S.V. Rev.ma avere la bontà d'indicarmi gli estremi di legge da citare in detto ricorso?

Da circa dieci anni ho quale domestica una sorella che ha il merito di aver servito per tredici anni mio fratello maggiore pure sacerdote. Mia sorella andando con mio fratello come domestica ha dovuto smettere un'attività che le rendeva e quindi, mio fratello prima ed io poi, abbiamo sempre corrisposto per il lavoro che svolgeva uno stipendio aggiornato ai tempi. Ora si vede privata del diritto di pensione per non esserle riconosciuto un rapporto di lavoro con i fratelli sacerdoti. Personalmente riconoscerei i suoi diritti e corrisponderei volentieri perchè ne fossero salvaguardati, ma l'Istituto di Previdenza non vuole.

Che cos'è giusto? Una trattazione competente e un'efficace difesa della giustizia potrebbe aiutare a risolvere il problema della domestica.

Personalmente sono persuaso che una qualsiasi domestica non sia da preferirsi ad una sorella che accolga il lavoro di canonica con intelligenza e dedizione.

La disciplina sul lavoro domestico stabilisce non assicurabili coloro che prestano una collaborazione familiare, e pre-